

SETTORE URBANISTICA ED AMBIENTE

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

**ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLE
DIRETTIVE REGIONALI RELATIVE ALLA
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
COMMERCIALE AI SENSI DELLA L.R.
17.05.99 N° 28.**

Adeguamento delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Volterra al fine di adeguarle alle direttive regionali relative alla programmazione urbanistica commerciale ai sensi della L.R. 17.05.1999 n° 28.

Al fine di adeguare le Norme di Attuazione del PRG vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

ART. 67/bis

Adeguamento alle direttive regionali relative alla programmazione urbanistica comunale entro le mura medioevali (centro storico di Volterra)

In applicazione della L.R. n° 28/99 e della DCR n° 233/99 si stabilisce che nel rispetto dei disposti dettati dalla L.R. n° 59/80 e successive modificazioni ed integrazioni, nel centro storico di Volterra, sono ammessi esclusivamente esercizi di vicinato nei limiti di superficie di vendita inferiore o uguale a mq. 250.

La stessa disciplina vale anche per tutti gli altri nuclei abitati presenti nel territorio comunale assimilati alla normativa in vigore per il centro storico di Volterra (Villamagna, Mazzolla, Roncolla, Montemiccoli, Sensano, Ulignano, Pignano, Ponsano, ecc.) ad esclusione della frazione di Saline di Volterra.

Considerato il prevalente carattere pedonale dell'utenza in concomitanza con zone a traffico limitato o escluso e tenuto conto delle caratteristiche storiche ed artistiche del patrimonio edilizio esistente, si rileva che i parcheggi per la sosta di relazione e stanziale sono da reperire nelle dotazioni di spazi pubblici esistenti o previsti nel vigente PRG.

ART. 74/bis

Adeguamento alle direttive regionali relative alla programmazione urbanistica comunale nelle aree urbane esterne alle mura medioevali di Volterra e nelle aree urbane della frazione di Saline di Volterra

Per gli esercizi di vicinato anche in queste aree vale la stessa disciplina di cui all'art. 67/bis delle presenti Norme di Attuazione del PRG.

Nelle zone disciplinate dal presente articolo sono altresì ammesse le medie strutture di vendita, ma con un limite massimo di mq. 500 di superficie di vendita.

Viene esclusa da tale limitazione solamente la frazione di Saline di Volterra dove invece sono ammesse anche medie strutture di vendita entro il limite di 1.500 mq. purché la loro ubicazione avvenga nelle zone già previste per tali scopi dal vigente Piano Regolatore Generale od in altre aree idonee da individuare successivamente con apposite varianti urbanistiche per attività produttive.

La dotazione delle aree di parcheggio nelle suddette zone deve essere conforme alle norme dettate dall'art. 10 della DCR n° 233/99 sia come superficie che come caratteristiche tipologiche costruttive.

ART. 27/bis

Adeguamento alle direttive regionali relative alla programmazione urbanistica comunale nel territorio aperto

In applicazione delle direttive dettate dalla L.R. n° 28/99 e dalla DCR n° 233/99 sono ammissibili nel Territorio Aperto del Comune di Volterra solo gli esercizi di vicinato nei limiti dei mq. 250 di superficie di vendita.

E' ammessa inoltre la possibilità di realizzare medie strutture di vendita entro i mq. 1.500 esclusivamente a condizione che tali strutture vengano insediate nei complessi produttivi dismessi esistenti nel Territorio Aperto, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche storico culturali presenti, senza aumenti di volumetrie.

La realizzazione di tali previsioni inoltre potrà avvenire solo a condizione che sia verificata positivamente la disponibilità delle necessarie aree di parcheggio, nel rispetto dei disposti dettati della DCR n° 233/99.

Volterra, febbraio 2001